



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATO, FATTO A HEIDELBERG IL 15 APRILE 2021 E A ROMA IL 4 MAGGIO 2021

Art. xiii

Articolo XIII

Contratti

Parte XXII (a) Laboratorio potra' inserire in tutti contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformita' ai Regolamenti sul Personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specifichera' il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sara' quella del Paese ove hanno sede gli arbitri. (b) L'applicazione del lodo arbitrale sara' regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

Versione in vigore dal 4 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

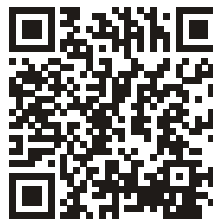
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-40-2022/art-xiii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it